

Mantenimento

Coniuge disoccupato ma proprietario di beni immobili

Rimane l'obbligo al mantenimento

Cassazione Civile Sezione Vi – Ordinanza n. 10099 del 17 maggio 2016

Singolare è la recente pronuncia della Corte datata 17 maggio 2016 n. 10099. L'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile permane anche in assenza di reddito lavorativo del coniuge obbligato ma che sia proprietario di immobili. In concreto la Corte di Appello pronunciava conferma della sentenza emessa in primo grado e con la quale, nel giudizio di scioglimento del matrimonio, era stato riconosciuto alla moglie un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 310,00 mensili.

In appello il marito aveva allegato il peggioramento delle proprie condizioni reddituali a cagione della cessazione dell'attività lavorativa.

Tuttavia il ricorso veniva respinto poiché, pur prescindendo dalla circostanza non provata della cessazione dell'attività lavorativa in vista del divorzio, le proprietà immobiliari risultanti dalla documentazione catastale e dalle denunce dei redditi del marito, imponevano la sussistenza di una certa capacità di reddito per mantenerle .

La Corte riteneva così corretto presumere che dagli immobili citati il marito ricavasse o potesse ricavare rendite locatizie tali da permetterli un adeguato sostentamento.

Persistendo il divario economico tra le parti in causa, la Cassazione confermava pertanto l'assegno di mantenimento in favore della moglie.

Collegamento ipertestuale :

<http://www.altalex.com/documents/news/2016/05/19/disoccupato-mantenimento>